

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
(ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso Banca Progetto S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1)
Limite della protezione:	100.000,00 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000,00 EURO (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000,00 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: 7 giorni lavorativi (4)
Valuta di rimborso	EURO
Contatto del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito 102, 00186 - ROMA (Italia) Tel 0039 06699861 Fax 0039 066798916 PEC segreteria generale@pec.fitd.it E-mail infoidt@fditd.it P.I. 01951041001 C.F. 0806200584
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000,00 EURO dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito, anche "FITD").

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000,00 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000,00 EURO e un conto corrente di 20.000,00 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000,00 EURO.

Tuttavia, i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000,00 EURO. Il limite di 100.000,00 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo *internet* www.fitd.it.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000,00 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo *internet* www.fitd.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Via del Plebiscito 102, 00186 - ROMA (Italia)
Tel 0039 06699861

PEC segreteria generale@pec.fitd.it

E-mail infoidt@fditd.it

sito *internet*: www.fitd.it

Il FITD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000,00 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FITD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito *web* e il sito *web* della Banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Fino al 31/12/2023, qualora il FITD non sia in grado effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FITD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con il FITD in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della Banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del FITD.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il FITD in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo *Internet* www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito *Internet* www.fitd.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

- b) i fondi propri (come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'art. 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno garantiti dal FITD. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.